

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5710 del 06/11/2018
Oggetto	COMUNICAZIONE DI RINNOVO DI ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D. LGS. 152/06 - CENTRO RECUPERO REGGIANO DI MESSORI NIKO SRL UBICATO IN COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5928 del 06/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.9284/2018

Rinnovo con modifica della comunicazione di iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 - Ditta **CENTRO RECUPERO REGGIANO DI MESSORI NIKO SRL** (CF: 02398040358) – con sede legale e impianto in comune di Castelnovo di Sotto (RE) – Via San Biagio n.76/C.

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, trasmessa dalla Ditta **CENTRO RECUPERO REGGIANO DI MESSORI NIKO SRL**, con sede legale in Via San Biagio n.76/C - Castelnovo di Sotto (RE), acquisita al protocollo di ARPAE con n. PGRE/2018/3049 del giorno 12/03/2018, per l'esercizio della operazione di recupero di **rifiuti speciali non pericolosi**:

- **R4** Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 da effettuarsi nello stabilimento sito in comune di **Castelnovo di Sotto (RE) – Via San Biagio n.76/C**;

Viste le integrazioni trasmesse in data 12/05/2018 ed assunte al protocollo con n. PGRE/2018/6092 del giorno 15/05/2018;

Richiamato che nella documentazione della comunicazione ed integrazioni, in sintesi, si riferisce che:

- la ditta svolge attività di recupero rottami metallici (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli scarti di lavorazione di attività artigianali, industriali, commerciali e, inoltre in area diversa dello stesso sito, fisicamente separata dall'impianto di gestione rifiuti, la ditta esercita un'attività di commercio all'ingrosso di oggetti, strumenti meccanici ed attrezzature usate;
- la modifica della comunicazione sopra indicata consiste nell'introduzione di due codici EER, trattati con operazione R4, per le seguenti tipologie del D.M. 05/02/1998:
 - EER 19.12.02 "*rifiuti di ferro, acciaio e ghisa*" per la Tipologia 3.1 "Rifiuti di ferro, ghisa e acciaio";
 - EER 19.12.03 "*rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe*" per la Tipologia 3.2 "Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe";
- la ditta dichiara che tale modifica non apporta alcuna variazione strutturale e gestionale all'impianto rispetto alla situazione attuale, non modifica le tipologie e i quantitativi trattati e che, per l'effettuazione delle operazioni di recupero R4 ed R13, la gestione dei rifiuti viene condotta nel rispetto delle disposizioni, modalità, quantità e prescrizioni degli artt. 214, 216 ed altri pertinenti del D. Lgs. 152/06 e delle norme tecniche del D.M. 05/02/1998;
- alla documentazione è allegata aggiornata "Planimetria e layout aziendale" datata febbraio 2018 che riporta, tra l'altro i due nuovi codici EER 19.12.02 e 19.12.03, inerente l'attività di gestione rifiuti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06; fra l'altro in tale planimetria è riportata l'area denominata "Area ad esclusivo uso deposito beni usati" ove la ditta svolge attività di commercio all'ingrosso di oggetti, strumenti meccanici ed attrezzature usate;
- i rifiuti in ingresso saranno registrati sul registro di carico e scarico rifiuti;
- l'impianto della ditta risulta conforme al Regolamento UE n. 333/2011, come da certificato rilasciato da **DIMITTO SA** n.10-UE del 02/10/2017 e scadenza il 2/10/2020;
- le tipologie di rifiuto individuate dai codici EER 170401 e 170407 del gruppo tipologico 3.2. "Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199" sub-allegato 1 al DM 5/2/1998 destinate alla operazione R4 non sono costituiti da rifiuti di rame;

- la ditta tratta rifiuti del gruppo tipologico 5.8 "Spezzoni di cavo di rame ricoperto" sub-allegato 1 al DM 5/2/1998 che non provengono da attività di autodemolizione;
- Richiamato che nella documentazione si confermano le informazioni di seguito riportate, non oggetto di modifica, relativamente alle seguenti operazioni e tipologie del D.M. 05/02/1998:
 - operazione R4:
 - Tipologia 3.1: Rifiuti di ferro, ghisa e acciaio, 7.500 t/anno;
 - Tipologia 3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe, 900 t/anno;
 - operazione R13:
 - Tipologia 3.5: Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato, 0,8 t/anno;
 - Tipologia 5.1: Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni e al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, 161 t/anno;
 - Tipologia 5.6: Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, 100 t/anno;
 - Tipologia 5.16: Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi, 15 t/anno;
 - Tipologia 5.19: Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HCF, 1,4 t/anno
- l'attività viene esercitata per 250 giorni all'anno e la potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R4) è di:
 - 6,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 3.1.3 lett. c del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;
 - 3,60 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 3.2.3 lett. c del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;
- l'area in cui si svolge l'attività è dotata di idonea recinzione perimetrale costituita da rete metallica e, per alcuni tratti, da barriera arborea con essenze autoctone;
- la pavimentazione dell'area cortiliva è in asfalto ed è servita dalla rete di captazione delle acque meteoriche;
- l'attività viene interamente svolta all'interno dell'edificio e le aree scoperte sono interessate solamente dal traffico veicolare;
- le attività oggetto di comunicazione non producono emissioni in atmosfera e non rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 209/2003;

Richiamata la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. 152/2006 e smi - Parte IV, Titolo I recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

Vista la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Reggio Emilia (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 69 del 13/07/2018) che attribuisce lo svolgimento delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

Dato atto che, relativamente alla presente comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216, per la società interessata, si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia, in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00 e con nota prot. PR_REUTG_Ingresso_0004557_20180406 della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 06/04/2018 è stata richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del Dlgs n. 159/2011, a tutt'oggi non pervenuta;

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 203 del Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - datata 13/06/2013 pervenuta il 01/07/2013 esercizio attività a far tempo dal 08/08/2013
 - datata 04/07/2014 pervenuta il 04/07/2014 esercizio attività a far tempo dal 27/03/2015
 - datata 07/08/2015 pervenuta il 12/08/2015 esercizio attività a far tempo dal 12/10/2015;
 - datata 03/05/2017 pervenuta il 10/05/2017 esercizio attività a far tempo dal 26/01/2018;
- l'iscrizione a partire dal 08/08/2013 ha validità fino al 08/08/2018, come da atto della Provincia di Reggio Emilia, prot. n. 52184 del 12/10/2015;

Visto il parere favorevole del Comune di Castelnovo di Sotto, acquisito al protocollo n. PGRE/2018/10321 del giorno 08/08/2018, che indica la conformità urbanistica ed edilizia;

Considerato che le modifiche proposte dalla Ditta non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento della gestione rifiuti nè determinano un potenziamento dell'impianto e ritenuto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

DETERMINA

1. l'iscrizione della Ditta **CENTRO RECUPERO REGGIANO DI MESSORI NIKO SRL** al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio della operazione di **recupero rifiuti speciali, non pericolosi**:
 - **R4** Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 nello stabilimento sito in comune di **Castelnovo di Sotto (RE) – Via San Biagio n.76/C**;
2. che a seguito della presentazione della comunicazione di modifica dell'attività, alla Ditta **CENTRO RECUPERO REGGIANO DI MESSORI NIKO SRL**, nel suddetto Registro, resta attribuito il seguente numero: **203**.
3. la durata dell'iscrizione è valida fino al giorno **08/08/2023**;
4. in base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori o diverse rispetto a quelle indicate, nello stesso allegato, o svolgere diverse operazioni di recupero, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di modifiche dell'impianto,

devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

5. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
- urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarichi di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
6. L'iscrizione al registro di cui sopra decade qualora non siano soddisfatti i requisiti della comunicazione, ai sensi del Codice Antimafia D. Lgs. 159 del 06/09/2011, ovvero qualora pervenga dalla Prefettura nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D.lgs. n. 159/2011.

Prescrizioni

- l'attività di recupero oggetto della presente comunicazione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
- l'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria datata febbraio 2018, prot. n. PGRE/2018/3049 del 12/03/2018 e comunque in area distinta e separata rispetto alle altre attività, ad esempio "commerciali" svolte dalla ditta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
- la ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli altri adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- ai fini della tracciabilità dei rifiuti, la ditta dovrà effettuare registrazione di tutti i rifiuti in ingresso, anche provenienti da altra propria attività;
- presso l'impianto in oggetto non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014;
- l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998;
- ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione;
- ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

TABELLA1 - Scheda stabilimento (art. 216 D.Lgs. 152/2006)

Ditta **CENTRO RECUPERO REGGIANO DI MESSORI NIKO SRL**
 Impianto: **Castelnovo di Sotto (RE) – Via San Biagio n.76/C**
 Registro Provinciale Recuperatori n. **203**

3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]						R4
3.1.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R4
3.1.4 lett. c	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	2	4				
200140	metallo						
TOTALE		30	60	750	1500	750	1500
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]						R4
3.2.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R4
3.2.4 lett. e	materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170407	metalli misti						
191203	rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	2	4				
200140	metallo						
TOTALE		28	50	500	900	500	900

3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]						R13
3.1.3 lett. a	recupero diretto in impianti metallurgici						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
200140	metallo						
TOTALE		50	100	6000	12000		
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]						R13
3.2.3 lett. a	recupero diretto in impianti metallurgici						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170407	metalli misti						
200140	metallo						
TOTALE		56	100	1110	2000		
3.5	rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato						R13
3.5.3	lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori metallici per il reimpiego tal quale						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150104	imballaggi metallici	0,12	0,2	0,48	0,8		
TOTALE		0,12	0,2	0,48	0,8		
5.6	rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi						R13
5.6.3 lett. a	separazione dei componenti contenenti metalli preziosi;pirotrattamento, macinazione e fusione delle ceneri,raffinazione per via idrometallurgica						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
TOTALE		9	18	50	100		
5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto						R13
5.7.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3]						R13
5.7.3 lett. b	pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica						R13

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
170402	alluminio						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
TOTALE		1	2	2,5	5		
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto						R13
5.8.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]						R13
5.8.3 lett. b	pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170401	rame, bronzo, ottone						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
TOTALE		15	20	48	80		
5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi						R13
5.16.3	disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
TOTALE		0,3	0,6	7,5	15		
5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC						R13
5.19.3	messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
TOTALE		0,35	0,7	0,7	1,4		
5.1	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili						R13
5.1.3	messa in riserva di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici						R13

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160117	metalli ferrosi						
160118	metalli non ferrosi						
TOTALE		8,5	17	80,5	161	0	0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.